DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1982

relativa agli aiuti del governo belga a favore di un'impresa del settore cartario

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(82/670/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente all'articolo 93 suddetto e viste le loro osservazioni,

considerando che gli aiuti decisi dal governo belga a favore di un'impresa appartenente al settore cartario hanno assunto la forma, da un lato, di un prestito con abbuoni di interessi per un importo di 1,076 miliardi di FB, destinato al finanziamento di un programma di investimenti per un importo di 1,314 miliardi di FB, e, dall'altro, di due anticipi recuperabili per un importo totale di 510 milioni di FB ;

considerando che tali aiuti riguardano più particolarmente la realizzazione di operazioni di ristrutturazione con chiusura di due dei cinque impianti produttivi e cessazione della produzione di carta di massa per favorire un incremento della fabbricazione di carte speciali ;

considerando che gli aiuti dello Stato belga hanno assunto inoltre la forma di una assunzione di partecipazione da parte dell'esecutivo della Regione Vallona, per un importo di 2,35 miliardi di FB, che comportano principalmente il salvataggio della società da una situazione finanziaria di estrema gravità ;

considerando che la Commissione si è rivolta al governo belga in data 23 luglio 1980 facendogli presenti gli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, in materia di notificazione preventiva dei progetti di aiuto ;

considerando che, con lettera del 6 febbraio 1981, il governo belga ha risposto alla richiesta della Commissione notificandole gli aiuti decisi il 17 luglio 1980 dall'esecutivo della Regione Vallona a favore dell'impresa in oggetto ;

considerando che, il 10 marzo 1981, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di tali aiuti, invitando il governo belga a formulare le proprie osservazioni entro il 10 aprile 1981 ;

considerando che, solo dopo un sollecito della Commissione in data 22 giugno 1981, il governo belga ha comunicato le proprie osservazioni alla Commissione in data 24 agosto 1981 ; che tali osservazioni sono quindi pervenute alla Commissione dopo la scadenza del termine fissato ;

considerando che, nel quadro delle consultazioni degli interessati, i governi di tre Stati membri condividono le preoccupazioni della Commissione relativamente agli aiuti dello Stato belga e ritengono che essi possano provocare distorsioni della concorrenza alterando le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ;

considerando che a tale occasione due organizzazioni professionali e un'impresa del settore si sono dichiarate contrarie alla concessione di aiuti di Stato, specialmente in un settore in cui si riscontri una eccedenza di capacità produttiva ;

considerando che, nel caso specifico, gli aiuti del governo belga possono pregiudicare gli scambi fra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa in questione o la sua produzione ;

considerando che, al momento dell'intervento del governo belga, l'impresa destinataria degli aiuti versava in una situazione finanziaria estremamente difficile che sembrava escludere qualsiasi possibilità di ricorso al mercato dei capitali non agevolati ; che l'impresa infatti ha perso mediamente 350 milioni di FB dal 1975 in poi ; che ciò corrisponde ad una perdita di 30 milioni di FB al mese, di cui 25 milioni di FB per oneri finanziari ;

considerando che, assumendo una partecipazione di 2,35 miliardi di FB in una impresa il cui capitale e le cui riserve corrispondono a 1,25 miliardi di FB, il governo belga apporta di fatto risorse finanziarie a un'impresa che non avrebbe potuto ottenerne altrimenti ; che in questo modo è stato possibile risolvere in gran parte il grave problema costituito dall'entità degli oneri finanziari e l'impresa ha potuto superare in tal modo una difficile situazione finanziaria ;

considerando che il divieto degli aiuti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato può trovare applicazione per i conferimenti di capitali effettuati sia dal governo centrale, sia da enti locali o altri enti pubblici che dipendono dall'autorità dello Stato ;

considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE prevede il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che soddisfano i criteri in esso enunciati ; che le deroghe a tali incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non nell'esclusivo interesse del beneficiario dell'aiuto ; che tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo allorché si esamini un qualsiasi programma d'aiuti a finalità regionale o settoriale, o un qualunque caso singolo d'applicazione di regimi generali d'aiuto e che, in particolare, esse possono essere applicate solo nel caso in cui la Commissione sia in grado di stabilire che, senza l'aiuto, il solo gioco delle forze di mercato non consentirebbe alle imprese beneficiarie di adottare un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono ;

considerando che il fatto di accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicano una contropartita di questo tipo equivarrebbe a tollerare il prodursi di un pregiudizio per gli scambi intracomunitari ed un'alterazione della concorrenza senza che ciò possa essere in alcun modo giustificato dall'interesse comunitario, concedendo nel contempo indebiti vantaggi a taluni Stati membri ;

considerando che, quando la Commissione applica i principi sopra richiamati all'esame di casi di aiuti, essa deve verificare che esista, da parte dell'impresa beneficiaria, una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, nel senso che quest'ultimo sia necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ; che, quando ciò non può essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe, ma serve ad incrementare la potenza finanziaria dell'impresa in questione ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE, relativo agli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di talune regioni, è opportuno tener presente che, nel loro complesso, le zone dove esistono impianti produttivi dell'impresa beneficiaria non sono regioni dove il tenore di vita sia « anormalmente basso » oppure si registri una « grave forma di sottoccupazione » ai sensi della deroga prevista alla lettera a) ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, l'aiuto in oggetto non possiede caratteristiche peculiari tali da poter essere qualificato come un progetto di « comune interesse europeo » o un progetto tale da porre rimedio a « un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro », e la cui promozione giustifichi una deroga, in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, all'incompatibilità degli aiuti previsti dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE ; che il Belgio appartiene alle regioni centrali della Comunità, cioè a quelle che in un contesto comunitario non sono fra quelle colpite dai più gravi problemi sociali ed economici, pur essendo nello stesso tempo quelle in cui è maggiormente reale il rischio che s'inneschi una spirale nella concessione degli aiuti e nelle quali, più che altrove, qualunque aiuto potrebbe pregiudicare gli scambi fra Stati membri ; che, d'altra parte, dalle informazioni socio-economiche disponibili relativamente al Belgio non risultano elementi che consentano di concludere che esiste un grave turbamento dell'economia, come previsto dal trattato ; che l'intervento del governo belga non ha la finalità di far fronte ad una situazione di questo tipo ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe previste dal paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 92 del trattato CEE a favore degli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », l'industria cartaria della Comunità già in passato ha dovuto affrontare una forte concorrenza da parte di produttori dei paesi terzi, concorrenza che beneficia di condizioni naturali di produzione particolarmente vantaggiose ; che tale concorrenza rischia di accrescersi ulteriormente nel prossimo futuro, quando la Comunità dovrà ammettere un maggior numero di prodotti cartari provenienti da alcuni di tali paesi nell'ambito del libero scambio che diventerà integrale il 1° gennaio 1984 ;

considerando che è nell'interesse della Comunità che le industrie della carta si adattino a questa nuova situazione riducendo in particolare l'entità della quota di carte di massa sul totale della produzione, orientandosi verso la produzione di carte speciali ;

considerando che non è accettabile che ogni volta che la Comunità procede ad una ristrutturazione tariffaria le industrie che ne subiscono il contraccolpo ne approfittino per ottenere aiuti di Stato ; che questo non si verifica quando il settore in questione richiede una ristrutturazione fondamentale che non mira unicamente a far fronte alla maggiore concorrenza ; che nel caso specifico è infatti interesse della Commissione che l'industria cartaria si orienti verso i prodotti caratterizzati da un alto valore aggiunto, nei quali la quota della materia prima sui costi sia minore che nelle carte di massa ; che nella categoria delle carte speciali i produttori beneficiano inoltre del vantaggio costituito dalla vicinanza dei mercati di consumo ;

considerando che nel caso di specie gli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati ed anticipi rimborsabili sono legati alla realizzazione di un programma di investimenti che consenta di aumentare la produzione di carte speciali passando da 82 000 a 100 000 tonnellate nel 1983 ; che tale aumento della produzione di carte speciali rende possibile il totale abbandono della produzione di carte di massa — 42 000 tonnellate — e la conseguente chiusura di due dei cinque impianti produttivi ;

considerando che tale operazione di ristrutturazione risponde all'interesse della Comunità per quanto concerne il settore cartario quale è stato definito in precedenza e che gli aiuti erogati dal governo belga per rendere possibile tale operazione comportano una contropartita che risponde a tale interesse ;

considerando inoltre che, nel caso specifico, gli aiuti del governo belga intesi alla ristrutturazione dell'impresa beneficiaria non sono tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ;

considerando che, in tali condizioni, gli aiuti erogati dal governo belga sotto forma di prestiti agevolati e anticipi rimborsabili possono beneficiare delle suddette disposizioni di deroga ;

considerando che invece l'aiuto erogato dal governo belga sotto forma di un'assunzione di partecipazione nel capitale dell'impresa beneficiaria non è direttamente connesso alla ristrutturazione dell'impresa ; che si tratta di un aiuto di salvataggio destinato a consentire all'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari ;

considerando che tale aiuto, destinato a consentire il mantenimento in attività di capacità di produzione, può pregiudicare in modo particolarmente grave le condizioni di concorrenza, in quanto il libero gioco delle forze di mercato imporrebbe normalmente la chiusura dell'impresa consentendo ai concorrenti più competitivi di svilupparsi ;

considerando che il governo belga non ha potuto dimostrare e la Commissione non ha potuto individuare l'esistenza di una contropartita sul piano della Comunità nel comportamento dell'impresa atta a giustificare l'aiuto concesso dal governo belga ;

considerando che, di conseguenza, gli aiuti erogati dal governo belga sotto forma di un'assunzione di partecipazione non soddisfano le condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli aiuti sotto forma di prestito agevolato e gli anticipi rimborsabili, erogati dal governo belga ad un'impresa nel settore cartario, sono considerati compatibili con il mercato comune.

Viceversa, gli aiuti sotto forma di un'assunzione di partecipazione da parte del governo belga nella medesima impresa sono incompatibili con il mercato comune ai sensi delle disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE.

Articolo 2

Il Regno Belgio informa la Commissione, nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle disposizioni che adotta per evitare che gli aiuti di cui all'articolo 1, ultimo capoverso, continuino ad avere in futuro effetti distorsivi della concorrenza.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1982.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione